

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 17 ottobre 1983****che adotta un programma di ricerca della Comunità economica europea sulla prospettiva e la valutazione della scienza e della tecnologia (FAST) 1983-1987****(83/519/CEE)****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che l'articolo 2 del trattato affida, tra l'altro, alla Comunità il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata ed un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita;

considerando che la mobilitazione della scienza e della tecnologia costituisce una possibile leva per rilanciare lo sviluppo degli Stati membri;

considerando che con la risoluzione del 14 gennaio 1974, relativa al coordinamento delle politiche nazionali e alla definizione delle azioni di interesse comunitario nel settore della scienza e della tecnologia <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha affidato alla Commissione il compito di definire alcune azioni di interesse comunitario e di selezionare le possibilità e i mezzi per attuare tali azioni;

considerando che le attività di ricerca e di sviluppo (R & S) integrate in una concezione globale delle politiche economiche e sociali sono divenute uno dei mezzi strategici essenziali per la realizzazione degli obiettivi a lungo termine degli Stati membri e della Comunità;

considerando che l'analisi delle trasformazioni scientifiche, tecnologiche e socio-economiche possibili a lungo termine fa parte integrante dei meccanismi necessari per la regolare revisione del programma quadro della R & S comunitaria e per l'adeguamento

delle priorità di detto programma rispetto alle evoluzioni in corso o prevedibili;

considerando che con la decisione 78/668/CEE <sup>(5)</sup> il Consiglio ha approvato un programma di ricerca della Comunità economica europea in materia di previsione e di valutazione nel campo della scienza e della tecnologia, destinata a verificare per un periodo di quattro anni l'utilità di un'attività di previsione e di valutazione per la selezione dei grandi orientamenti a lungo termine della R & S comunitaria e che tale programma si conclude il 16 agosto 1983;

considerando che i risultati di tale programma, denominato FAST, hanno dimostrato che un'attività di riflessione in prospettiva sull'evoluzione scientifica, tecnologica e socio-economica degli Stati membri al servizio della definizione degli obiettivi e delle priorità dell'azione a lungo termine delle Comunità europee, in particolare nel campo della scienza e della tecnologia, è utile di per sé e più che mai necessaria in questo difficile periodo;

considerando che per utilizzare in modo efficace, a livello comunitario, i risultati degli importanti lavori di previsione e di valutazione della scienza e della tecnologia svolti negli Stati membri, fra l'altro, da numerosi nuovi organismi pubblici e privati di ricerca, è opportuno potenziare e moltiplicare le reti europee di cooperazione;

considerando che il trattato non prevede poteri d'azione specifici per l'adozione della presente decisione;

considerando il parere espresso dal comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) per quanto riguarda la proposta della Commissione,

**DECIDE:**

*Articolo 1*

È adottato il secondo programma di ricerca della Comunità economica europea in materia di prospettiva e di valutazione della scienza e della tecnologia (FAST) quale figura in allegato. La durata del programma va dal 17 agosto 1983 al 31 dicembre 1987.

<sup>(1)</sup> GU n. C 89 del 31. 3. 1983, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. C 184 dell'11. 7. 1983, pag. 147.

<sup>(3)</sup> GU n. C 211 dell'8. 8. 1983, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU n. L 225 del 16. 8. 1978, pag. 38.

*Articolo 2*

I fondi ritenuti necessari per l'esecuzione del programma ammontano a 8,5 milioni di ECU, comprese le spese relative ad un organico di 12 agenti. Inoltre gli Stati membri saranno invitati a distaccare « visiting fellows » presso l'unità FAST fino a 20 persone/anno per tutta la durata del programma, alle condizioni definite nell'allegato.

*Articolo 3*

La Commissione è incaricata dell'esecuzione del programma. In questo compito essa è assistita da un comitato consultivo in materia di gestione del programma che sarà creato dalla Commissione.

*Articolo 4*

La Commissione informa il Consiglio e il Parlamento europeo con due relazioni provvisorie (metà 1985 e

fine 1986) sullo stato di avanzamento dei lavori di ricerca.

La Commissione fa valutare il risultato del programma da un gruppo indipendente e trasmette una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo alla fine del programma.

*Articolo 5*

La diffusione delle conoscenze risultanti dall'esecuzione del programma è garantita in conformità del regolamento (CEE) n. 2380/74 <sup>(1)</sup>.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1983.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. VARFIS

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 255 del 20. 9. 1974, pag. 1.

## ALLEGATO

1. L'obiettivo principale del programma di ricerca FAST è l'analisi dei cambiamenti scientifici e tecnologici per metterne in evidenza le implicazioni e le conseguenze a lungo termine per la politica della R & S e per le altre politiche della Comunità nei prossimi 5, 7 e/o 10 anni, nonché per la presentazione tempestiva di opportune alternative politiche.

2. L'attività verte su tre settori principali :

1. *Europa e nuova « crescita »*

1.1. Tecnologia — occupazione — lavoro

1.2. Sviluppo integrato delle risorse naturali rinnovabili

2. *Nuovi sistemi strategici industriali*

2.1. Comunicazione

2.2. Alimentazione

3. *Trasformazione dei servizi e cambiamenti tecnologici*

3. Per portare a buon fine la missione di cui al punto 1, il programma ha due compiti principali nell'ambito dei tre settori di cui al punto 2 :

a) mettere in rilievo le prospettive, i problemi e i conflitti che possono influire sullo sviluppo a lungo termine della Comunità e, su questa base, proporre nuovi orientamenti a lunga scadenza per l'azione della Comunità, particolarmente nel settore scientifico e tecnologico,

b) valorizzare i lavori di ricerca sul lungo termine avviati in ciascuno degli Stati membri.

4. Nell'esecuzione di questi compiti, si seguono, in particolare, le seguenti modalità d'azione :

— sviluppo delle attività del programma grazie ad una « rete » di decina di unità di ricerca nazionali identificate in collaborazione con gli Stati membri. La forma e il funzionamento di tale rete saranno definiti con queste unità,

— associazione dei centri o gruppi di ricerca della Comunità specializzati nell'analisi del cambiamento tecnologico all'esecuzione dei temi specifici di ricerca,

— promozione di « reti » ad hoc di informazione e di collaborazione a livello comunitario. Tali reti sono per quanto possibile flessibili e informali. Sarà ricercata la partecipazione dei rappresentanti del mondo industriale e del lavoro nonché dei movimenti associativi,

— distaccamento presso il programma da parte delle istituzioni comunitarie e nazionali (governative, accademiche o professionali) di « visiting fellows ».

Per « visiting fellow » si intende una persona distaccata presso la Commissione delle Comunità europee per lavorare in qualità di membro dell'unità FAST per un periodo limitato. Un « visiting fellow » può essere :

i) un funzionario che si occupa per professione dell'analisi di problemi e prospettive a lungo termine, segnatamente in campo scientifico e tecnologico ;

ii) uno sperimentato ricercatore universitario o professore di preclara competenza in un settore specifico della scienza o della tecnologia ;

iii) un giovane ricercatore all'inizio della carriera o che sta preparando il dottorato di ricerca o la specializzazione post-dottorato.

Nei casi i) e ii) saranno applicate le norme comunitarie decise dalla Commissione il 19 gennaio e il 23 dicembre 1976 relativamente alla copertura dei costi connessi con il distaccamento di esperti nazionali presso i servizi della Commissione (capitolo XI, titolo I, voce 11.73 del bilancio del programma di ricerca).

Nel caso iii) saranno concesse le condizioni speciali dei sussidi messi a disposizione dalla Commissione per consentire a scienziati e ingegneri a vari livelli di formazione di collaborare all'esecuzione dei diversi programmi di ricerca comunitari ed acquisire conoscenze specializzate nei settori contemplati da tali programmi.